

Legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU)

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 61a e 63a della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni la qualità, la competitività e il coordinamento nell'intero settore svizzero universitario.

² A tal fine, la presente legge istituisce nel settore universitario le basi per:

- a. il coordinamento comune, segnatamente prefigurando organi comuni;
- b. l'assicurazione della qualità e l'accreditamento;
- c. la pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti;
- d. il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;
- e. la concessione di sussidi federali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. alle università, alle scuole universitarie professionali comprese le alte scuole pedagogiche e gli altri istituti accademici cantonali;
- b. ai Politecnici federali (PF), nonché ad altri istituti accademici federali.

² L'accreditamento di università private, scuole universitarie professionali e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni previste nei capitoli quarto e ottavo della presente legge.

RS

¹ RS 101

² FF ...

2007-.....

³ La Conferenza universitaria svizzera può dichiarare applicabili a questi istituti altre disposizioni della presente legge.

Art. 3 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario

¹ La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.

² Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.

³ In virtù di leggi speciali la Confederazione dirige e finanzia i PF e gli altri istituti federali del settore universitario.

⁴ Con ordinanza dell'Assemblea federale essa può rilevare in tutto o in parte istituti del settore universitario che rivestano un'importanza considerevole per la sua attività. Sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.

⁵ In virtù di leggi speciali la Confederazione concede sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.

Art. 4 Obiettivi

¹ Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di qualità;
- b. delineare una politica svizzera universitaria che sia coerente con le politiche federali in materia di promozione della ricerca e di innovazione;
- c. garantire la permeabilità e la mobilità tra le università e le scuole universitarie professionali e al loro interno;
- d. unificare le strutture e le fasi degli studi, i passaggi dall'una all'altra fase nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi;
- e. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
- f. provvedere alla pianificazione strategica e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

² La Confederazione tiene conto delle particolarità di università, scuole universitarie professionali e altri istituti accademici, come pure dell'autonomia delle scuole universitarie per quanto efficaci strutture di organizzazione e direzione garantiscano l'adempimento del loro mandato.

Capitolo 2: Convenzione di cooperazione

Art. 5

¹ Per adempiere i loro compiti la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione di cooperazione.

² La convenzione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge.

³ Se non lo fanno le disposizioni della presente legge, la convenzione disciplina:

- a. l'attuazione degli obiettivi comuni;
- b. le competenze, l'organizzazione e la procedura degli organi comuni.

⁴ Il Consiglio federale conclude la convenzione per la Confederazione.

Capitolo 3: Organi comuni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

¹ Gli organi comuni sono:

- a. la Conferenza universitaria svizzera;
- b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c. il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione; e
- d. il Consiglio svizzero dell'accREDITAMENTO unitamente all'Agenzia svizzera dell'accREDITAMENTO e dell'assicurazione della qualità.

Variante

- d. il Consiglio svizzero dell'accREDITAMENTO; e
- e. l'Agenzia svizzera dell'accREDITAMENTO e dell'assicurazione della qualità.

² Al personale impiegato dagli organi comuni si applicano il diritto sul personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. La Conferenza universitaria svizzera può prevedere deroghe al diritto sul personale federale, per quanto necessario all'adempimento dei compiti degli organi comuni.

³ I costi della Conferenza universitaria svizzera sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. La Conferenza universitaria svizzera disciplina l'assunzione dei costi degli altri organi comuni.

Sezione 2: Conferenza universitaria svizzera

Art. 7 Statuto e funzione

¹ La Conferenza universitaria svizzera è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la direzione del settore universitario.

² La Conferenza universitaria si riunisce in assemblea plenaria o nella veste di Consiglio delle scuole universitarie.

³ Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

⁴ Si dota di un proprio regolamento di organizzazione.

Art. 8 Assemblea plenaria

¹ In quanto assemblea plenaria, la Conferenza universitaria svizzera è composta da:

- a. il membro competente del Consiglio federale;
- b. un membro del Governo di ciascun Cantone.

² L'assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La convenzione di cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:

- a. disciplinare la procedura di accreditamento e emanare le direttive in materia di accreditamento su richiesta del Consiglio dell'accREDITamento;
- b. emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi;
- c. stabilire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;
- d. stabilire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline o dei settori di specializzazione, della loro ponderazione nonché della durata massima degli studi, categorie di cui va tenuto conto per il calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari;
- e. emanare raccomandazioni sul prelievo delle tasse universitarie e sulla concessione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;
- f. approvazione del preventivo nonché del consuntivo annuale della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;
- g. approvazione del regolamento di organizzazione della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;
- h. elezione del vicepresidente della Conferenza universitaria;
- i. altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano lo statuto giuridico di tutti i Cantoni.

Art. 9 Consiglio delle scuole universitarie

¹ In quanto Consiglio delle scuole universitarie la Conferenza universitaria svizzera è composta da:

- a. il membro competente del Consiglio federale;
- b. 14 membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università e delle scuole universitarie professionali.

² Ciascun Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Ogni Cantone responsabile di una scuola universitaria vi è rappresentato da un membro del proprio Governo. Se per una scuola universitaria sono responsabili più Cantoni, il diritto di rappresentanza è retto dal Concordato intercantonale sulle scuole universitarie e dall'Accordo tra i Cantoni responsabili.

³ Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti della collettività responsabile delle scuole universitarie. La convenzione di cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:

- a. decidere la pianificazione strategica nazionale per il settore svizzero universitario e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi;
- b. stabilire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione strategica nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c. emanare prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase;
- d. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per quanto concerne l'accesso a determinati programmi di studio, in particolare per quanto concerne lo studio della medicina;
- e. emanare condizioni quadro uniformi in materia di perfezionamento;
- f. emanare direttive per garantire l'assicurazione della qualità;
- g. decidere la concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
- h. sancire principi in merito alla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici che vi hanno diritto;
- i. emanare raccomandazioni sui diritti di partecipazione delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare degli studenti;
- j. eleggere il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione, il Consiglio svizzero dell'accreditamento e provvedere ad altre elezioni in diversi casi per quanto previsto dalla legge o dalla convenzione;
- k. esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;
- l. formulare il proprio parere in merito alle priorità della promozione federale della ricerca;

- m. formulare il proprio parere in merito alla fondazione di nuove scuole universitarie e di altri istituti accademici federali o cantonali;
- n. prendere altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano il coordinamento sul piano nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.

Art. 10 Partecipazione con voto consultivo

Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza universitaria svizzera:

- a. il Segretario di Stato per l'educazione e la ricerca;
- b. il Direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;
- c. il Segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE);
- d. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- e. il presidente del Consiglio dei PF;
- f. il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione;
- g. un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere;
- h. altre persone, su invito, qualora gli argomenti trattati ne rendano necessaria la presenza.

Art. 11 Presidenza

¹ La presidenza della Conferenza universitaria svizzera è composta dal presidente e da due vicepresidenti.

² Il presidente è il membro competente del Consiglio federale. Dirige la Conferenza.

³ I vicepresidenti rappresentano i Cantoni responsabili delle università. Partecipano alla direzione della Conferenza.

⁴ La presidenza cura le relazioni con gli istituti nazionali della formazione e della ricerca, con i rappresentanti a livello nazionale delle persone che operano nelle scuole universitarie e con le organizzazioni dell'economia e del mondo del lavoro. Incontra periodicamente i rappresentanti di queste cerchie.

Art. 12 Gestione

¹ Il Dipartimento competente gestisce gli affari della Conferenza universitaria svizzera.

² Esso collabora con la CDPE.

Art. 13 Comitati

¹ Per preparare le proprie decisioni, la Conferenza universitaria svizzera può costituire comitati permanenti o non permanenti.

² Dei comitati possono far parte anche persone che non fanno parte della Conferenza universitaria.

Art. 14 Procedura decisionale in seno all'assemblea plenaria

¹ Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto.

² Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono:

- a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
- b. il voto della Confederazione.

³ Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 15 Procedura decisionale in seno al Consiglio delle scuole universitarie

¹ Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni ricevono un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L'attribuzione dei punti spetta al Concordato sulle scuole universitarie.

² Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:

- a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
- b. il voto della Confederazione;
- c. la maggioranza semplice di punti.

³ Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 16 Coinvolgimento dell'Assemblea federale

¹ Il Consiglio federale informa le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti che avvengono nella politica universitaria svizzera.

² La pianificazione strategica nazionale e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi sono portati a conoscenza delle Commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca.

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

Art. 17 Composizione e organizzazione

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dai rettori e dai presidenti delle scuole universitarie svizzere.

² Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

³ Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Art. 18 Compiti e competenze

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e provvede al coordinamento tra le scuole universitarie. Rappresenta la posizione delle scuole universitarie in seno alla Conferenza universitaria svizzera e all'esterno.

² La Conferenza dei rettori collabora alla preparazione degli affari della Conferenza universitaria e si adopera affinché le decisioni di quest'ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.

³ Sulle questioni importanti la Conferenza dei rettori sente le organizzazioni nazionali delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare gli studenti. Può invitarle a partecipare a gruppi di lavoro con voto consultivo.

⁴ Per quanto concerne le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori invita alle sedute con voto consultivo i presidenti del Consiglio nazionale della ricerca e del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione.

⁵ La Conferenza dei rettori si dota di camere per trattare questioni inerenti ai settori specifici delle università, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.

Sezione 4: Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione

Art. 19 Composizione, elezione e organizzazione

¹ Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione è composto da 9 - 15 personalità indipendenti che dispongano di conoscenze ed esperienze straordinarie nel settore universitario, della ricerca e dell'innovazione.

² La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un'unica rielezione.

³ Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione è pienamente indipendente.

⁴ Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

⁵ Dispone di una propria segreteria.

⁶ Per il rimanente il Consiglio si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.

Art. 20 Compiti e competenze

¹ Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione segue e valuta l'evoluzione che avviene in Svizzera e all'estero nei settori universitario, della ricerca e dell'innovazione e, su tale base, fa alla Conferenza universitaria svizzera proposte concernenti la politica nazionale universitaria, della ricerca e dell'innovazione. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.

² La Conferenza universitaria prende conoscenza dei suggerimenti del Consiglio e ne tiene conto per la preparazione delle proprie decisioni.

³ Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione adempie mandati affidatigli dalla Conferenza universitaria, dalla Confederazione e dalla CDPE.

Sezione 5:

Consiglio svizzero dell'accreditamento e Agenzia svizzera dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità

Art. 21 Consiglio svizzero dell'accreditamento

¹ Il Consiglio svizzero dell'accreditamento è composto da 15 - 20 membri indipendenti facenti parte in particolare delle cerchie dell'insegnamento, della scienza, dell'economia e del mondo del lavoro, nonché degli studenti. Ai settori dell'insegnamento e della ricerca nelle scuole universitarie deve essere concessa un'adeguata rappresentanza. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all'estero.

² La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un'unica rielezione.

³ Il Consiglio decide in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.

⁴ È pienamente indipendente.

⁵ Può suddividersi in camere.

⁶ Si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.

⁷ Dispone di un budget per sé e per l'Agenzia svizzera dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità e tiene la propria contabilità.

Variante

⁷ Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

⁸ Dispone di una propria segreteria.

Art. 22 Agenzia svizzera dell'accREDITamento e dell'assicurazione della qualità

¹ L'Agenzia svizzera dell'accREDITamento e dell'assicurazione della qualità (Agenzia dell'accREDITamento) è un ente giuridicamente non autonomo. È subordinata al Consiglio svizzero dell'accREDITamento.

Variante

Stralciare il secondo periodo.

² Senza eccedere le proprie risorse, l'Agenzia dell'accREDITamento può adempiere anche mandati conferitile da terzi nel settore dell'accREDITamento e dell'assicurazione della qualità.

³ Il Consiglio dell'accREDITamento nomina il direttore dell'Agenzia e il suo sostituto. Il direttore assume il personale rimanente.

⁴ Su proposta del direttore dell'Agenzia, il Consiglio dell'accREDITamento adotta per l'Agenzia un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

Variante

⁵ L'Agenzia dell'accREDITamento dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Capitolo 4: Assicurazione della qualità e accREDITamento

Art. 23 Assicurazione e sviluppo della qualità

¹ L'assicurazione della qualità si prefigge di garantire che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.

² L'assicurazione della qualità è compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

³ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici allestiscono e gestiscono a tal fine un sistema di assicurazione della qualità e periodicamente lo esaminano per accertare che ne siano stati realizzati gli obiettivi.

Art. 24 AccREDITamento istituzionale e accREDITamento di programmi

¹ Sono accREDITati:

- a. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accREDITamento istituzionale);
- b. i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accREDITamento di programmi).

² L'accreditamento istituzionale costituisce una condizione per la protezione della denominazione, per la concessione di sussidi federali e per l'accreditamento di programmi.

Art. 25 Protezione della denominazione

Con l'accreditamento istituzionale, la scuola universitaria o l'istituto accademico acquisisce il diritto di fregiarsi della denominazione di «università» o di «scuola universitaria professionale», comprese le forme derivate come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale».

Art. 26 Condizioni per l'accreditamento istituzionale

¹ L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di assicurazione della qualità che garantisce:
 1. un'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale;
 2. un'organizzazione e una direzione efficienti;
 3. diritti di partecipazione adeguati per le persone che vi operano;
 4. un'effettiva parità tra donna e uomo per quanto concerne l'adempimento dei compiti;
 5. uno sviluppo sostenibile dal profilo economico, sociale ed ecologico per quanto concerne l'adempimento dei compiti;
 6. la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato;
- b. di massima, per l'ammissione ai loro programmi di studio, le università e le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale e le scuole universitarie professionali una maturità professionale. Tutte le scuole universitarie possono prevedere l'ammissione sulla base di una formazione equivalente. Per il riconoscimento di formazioni propedeutiche equivalenti, le scuole universitarie professionali esigono segnatamente anche adeguate esperienze nel mondo del lavoro;
- c. le università e le scuole universitarie professionali offrono insegnamento, ricerca e servizi in più discipline o settori di specializzazione;
- d. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, ne garantiscono il durevole esercizio.

² La Conferenza universitaria svizzera concretizza le condizioni in direttive in materia di accreditamento. A tal fine tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici.

Art. 27 Condizioni per l'accREDITamento di programmi

¹ L'accREDITamento di programmi è concesso se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. la scuola universitaria o l'istituto accademico garantisce una elevata qualità di insegnamento;
- b. la scuola universitaria o l'istituto accademico, nonché l'autorità che ne è responsabile garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.

² La Conferenza universitaria svizzera concretizza le condizioni in direttive in materia di accREDITamento.

Art. 28 Procedura di accREDITamento

¹ L'accREDITamento si svolge conformemente a un'apposita procedura.

² La Conferenza universitaria svizzera disciplina la procedura di accREDITamento. Tale procedura deve soddisfare esigenze internazionali.

Art. 29 Decisione

¹ In merito all'accREDITamento istituzionale, il Consiglio svizzero dell'accREDITamento decide sulla base della proposta dell'Agenzia dell'accREDITamento e, in merito all'accREDITamento dei programmi, sulla base della proposta della citata Agenzia o di un'altra agenzia nazionale o estera che ha riconosciuto.

² Il Consiglio dell'accREDITamento può vincolare l'accREDITamento ad oneri e stabilire un termine adeguato per il loro adempimento.

³ Rifiuta l'accREDITamento qualora non siano adempiute condizioni sostanziali.

Art. 30 Durata dell'accREDITamento e adempimento degli oneri

¹ L'accREDITamento vale per un periodo dai sei agli otto anni.

² Se eventuali oneri non sono adempiti entro il termine stabilito, il Consiglio svizzero dell'accREDITamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari (art. 61).

Art. 31 Rinnovo dell'accREDITamento

¹ Per rinnovare l'accREDITamento si segue la medesima procedura come per l'accREDITamento iniziale.

² Il rinnovo vale a sua volta per un periodo compreso tra i sei e gli otto anni.

Art. 32 Emolumenti

¹ Il Consiglio svizzero dell'accREDITamento e l'Agenzia dell'accREDITamento riscuotono emolumenti a copertura dei costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.

² Il Consiglio dell'accREDITamento emana il regolamento in materia di emolumenti, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

Capitolo 5: Pianificazione strategica e ripartizione dei compiti

Art. 33 Principi

¹ La Confederazione elabora unitamente ai Cantoni una pianificazione strategica nazionale e una ripartizione dei compiti.

² A tal fine la Confederazione rispetta i seguenti principi:

- a. i settori trainanti vanno potenziati in modo mirato;
- b. le forze vanno concentrate;
- c. i settori scientifici importanti devono essere particolarmente curati;
- d. le competenze politiche devono essere distinte da quelle accademiche;
- e. occorre tenere conto dell'autonomia delle scuole universitarie.

Art. 34 Pianificazione a livello delle singole scuole universitarie

¹ Le scuole universitarie federali e gli altri istituti accademici federali come pure, se hanno diritto ai sussidi, le scuole universitarie cantonali e gli altri istituti accademici cantonali elaborano piani di sviluppo e piani finanziari pluriennali. A tale riguardo rispettano le disposizioni degli enti che ne sono responsabili, nonché le decisioni della Conferenza universitaria svizzera ed eventuali direttive della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

² I piani di sviluppo e i piani finanziari informano sugli obiettivi, le priorità e il fabbisogno finanziario dei singoli istituti.

Art. 35 Pianificazione a livello della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora una proposta di pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze. A tal fine si fonda sui piani delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e rispetta le decisioni della Conferenza universitaria svizzera.

² La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie formula proposte per la promozione di compiti strategici nazionali e per la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi.

Art. 36 Pianificazione a livello della Conferenza universitaria svizzera

¹ La Conferenza universitaria svizzera adotta la pianificazione strategica nazionale per il settore universitario; a tal fine si fonda sulla proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Stabilisce priorità per lo sviluppo dell'intero sistema universitario per un periodo di pianificazione.

² La Conferenza universitaria fa una proposta alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni in merito ai fondi pubblici necessari per raggiungere gli obiettivi, compresi i fondi pubblici a favore della ricerca.

³ Essa può prevedere misure per conservare, rafforzare o sviluppare settori di specializzazione o discipline che sono di interesse nazionale e non sono sufficientemente rappresentati o sono ignorati nell'offerta delle singole scuole universitarie.

Art. 37 Ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi

¹ La ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi si prefigge di distribuire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare a tal fine l'assegnazione dei fondi disponibili.

² Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, la Conferenza universitaria svizzera definisce i settori costosi e decide in merito alla relativa ripartizione dei compiti.

³ Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera a queste decisioni, possono essergli ridotti o rifiutati i sussidi federali concessi secondo la presente legge.

⁴ Se i PF non ottemperano a queste decisioni, l'autorità federale competente adotta i provvedimenti necessari.

Capitolo 6: Finanziamento

Sezione 1: Principi

Art. 38

¹ La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce che i poteri pubblici stanziino per il settore universitario fondi pubblici sufficienti per garantire la qualità dell'insegnamento e della ricerca e la loro competitività a livello internazionale.

² La Confederazione partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e, a tal fine, applica principi uniformi in materia di finanziamento.

³ La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce un impiego economico ed efficace dei sussidi versati dai poteri pubblici.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano affinché siano messi a loro disposizione fondi adeguati da parte di terzi.

Sezione 2: Determinazione del fabbisogno finanziario

Art. 39 Procedura

¹ Per ogni periodo di pianificazione la Conferenza universitaria svizzera determina il fabbisogno di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici.

² A tal fine si basa in particolare su:

- a. i pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica;
- b. la contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
- c. i piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
- d. i costi di riferimento;
- e. il numero di studenti previsto;
- f. la pianificazione strategica nazionale.

³ In proposito la Conferenza universitaria tiene conto dei pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 40 Direttive in materia di pianificazione finanziaria

La Conferenza universitaria svizzera definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni e dopo aver consultato la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, le direttive in materia di pianificazione finanziaria da applicare durante un periodo di pianificazione.

Art. 41 Costi di riferimento

¹ I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento competitivo e di qualità.

² I costi di riferimento per studente sono calcolati a partire dai costi medi dell'insegnamento che risultano dalla contabilità analitica delle scuole universitarie.

³ I costi medi sono corretti per mezzo di fattori di normalizzazione. In virtù di questi fattori, i costi di riferimento vengono adeguati facendo sì che i sussidi assicurino sia un'adeguata assistenza agli studenti, sia la ricerca necessaria a un insegnamento di qualità. In proposito sono considerate le particolarità delle università e delle scuole universitarie professionali e quelle dei loro settori di specializzazione.

⁴ La Conferenza universitaria svizzera stabilisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.

Capitolo 7: Sussidi federali

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 42 Condizioni

¹ La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi delle scuole universitarie che:

- a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
- b. offrono servizi pubblici d'insegnamento;
- c. si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera, oppure rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole rispetto agli istituti esistenti.

² La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi di altri istituti accademici che:

- a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
- b. offrono servizi pubblici d'insegnamento;
- c. non possono essere appropriatamente integrati nell'ambito di una scuola universitaria esistente;
- d. svolgono compiti d'interesse ai fini della politica universitaria e si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera.

³ I servizi pubblici d'insegnamento sono servizi d'insegnamento:

- a. che soddisfano una necessità pubblica;
- b. che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica;
- c. i cui curricula o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica della formazione.

Art. 43 Decisione

¹ Il Consiglio federale decide sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

² Esso sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.

Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento

Art. 44 Generi di sussidi

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede a favore di università cantonali, di scuole universitarie professionali e di altri istituti accademici cantonali, che hanno diritto ai sussidi, aiuti finanziari sotto forma di:

- a. sussidi di base;
- b. sussidi per gli investimenti edili;
- c. sussidi vincolati a progetti.

² Le alte scuole pedagogiche non possono beneficiare di sussidi di base né di sussidi per gli investimenti edili.

³ I sussidi vincolati a progetti possono essere concessi anche a scuole universitarie federali e a altri istituti accademici della Confederazione.

⁴ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e di altri istituti accademici, se queste infrastrutture svolgono compiti di importanza nazionale. Questi aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d'esercizio.

Art. 45 Stanziamento dei crediti

¹ L'Assemblea federale fissa i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa e crediti d'impegno pluriennali.

² Essa stabilisce un limite di spesa comune per i sussidi di base destinati alle università e agli altri istituti accademici e un limite di spesa per i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali, avvalendosi della forma del decreto federale semplice. I limiti di spesa devono essere commisurati in modo che i corrispondenti crediti annui di pagamento rispettino le aliquote previste per i sussidi di base (art. 47).

³ L'Assemblea federale stanziava crediti d'impegno destinati ai sussidi per gli investimenti edili e ai sussidi vincolati a progetti, nonché alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Sezione 3: Sussidi di base

Art. 46 Impiego previsto

I sussidi di base sono concessi per finanziare le spese d'esercizio.

Art. 47 Aliquote

I sussidi di base ammontano a:

- a. 20³ per cento dell'importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali;
- b. 30⁴ per cento dell'importo globale dei costi di riferimento per le scuole universitarie professionali.

Art. 48 Calcolo

¹ L'importo complessivo annuo viene ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca. Se necessario, possono entrare in linea di conto ulteriori elementi rilevanti delle prestazioni.

² La quota relativa all'insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. A tale riguardo sono considerati decisivi segnatamente i seguenti criteri:

- a. il numero di studenti;
- b. il numero di diplomi;
- c. i punti di credito;
- d. la ripartizione degli studenti per discipline o settori di specializzazione.

³ Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate:

- a. le prestazioni nel campo della ricerca;
- b. l'acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell'UE, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), nonché di altre fonti pubbliche e private.

⁴ Il 10 per cento al massimo dell'importo complessivo annuo è versato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo, nonché la ponderazione dei rimanenti criteri di calcolo; a tal fine, tiene conto dei gruppi di discipline o di settori di specializzazione definiti dalla Conferenza universitaria, della loro ponderazione nonché della durata massima degli studi. Verifica periodicamente le basi di calcolo e la ponderazione degli altri criteri di calcolo. Sente dapprima la Conferenza universitaria.

⁶ Per quanto concerne la definizione dei criteri di calcolo tiene conto delle particolarità delle università e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di specializzazione.

³ Sono fatti salvi nuovi risultati nel calcolo dei sussidi

⁴ Sono fatti salvi nuovi risultati nel calcolo dei sussidi

Art. 49 Decisione

¹ Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.

² Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.

Art. 50 Sussidi fissi a istituti accademici

¹ L'Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni a istituti accademici che hanno diritto ai sussidi senza essere scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi secondo gli articoli 47-49, sussidi fissi per le spese d'esercizio.

² Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese d'esercizio.

Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili

Art. 51 Impiego previsto ed eccezioni

¹ I sussidi per gli investimenti edili sono concessi per l'acquisizione, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici utilizzati dalle scuole universitarie per l'insegnamento, la ricerca o altri scopi universitari.

² Non sono concessi sussidi per:

- a. le spese di acquisizione o di urbanizzazione dei terreni;
- b. le spese per la manutenzione degli edifici;
- c. le tasse, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.

³ Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi per gli investimenti edili.

Art. 52 Condizioni

I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:

- a. causa spese superiori ai cinque milioni di franchi;
- b. è economico;
- c. soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie;
- d. rispetta elevati standard ecologici ed energetici; e
- e. soddisfa le esigenze dei disabili.

Art. 53 Quota massima

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.

Art. 54 Calcolo

¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima la Conferenza universitaria.

² Il Consiglio federale può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote massime per metro quadrato di superficie utile.

Art. 55 Decisione

¹ Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidi per gli investimenti edili.

² Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente..

Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti

Art. 56 Impiego previsto e condizioni

¹ Per compiti d'importanza strategica possono essere versati sussidi pluriennali vincolati a progetti.

² Sono considerati compiti d'importanza strategica in particolare:

- a. la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici;
- b. la realizzazione di programmi eccezionali a livello internazionale;
- c. il profilarsi delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra queste ultime;
- d. la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali;
- e. la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini;
- f. la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni attuali e future.

³ Ciascun Cantone, scuola universitaria e altro istituto accademico che partecipi ai progetti deve fornire una prestazione adeguata.

Art. 57 Basi di calcolo e termini

¹ I sussidi vincolati a progetti sono versati in funzione dei costi di pianificazione, realizzazione ed esercizio di un progetto.

² Il loro versamento è limitato nel tempo.

Art. 58 Decisione

La Conferenza universitaria decide sul versamento di sussidi vincolati a progetti.

Capitolo 8: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e tutela giurisdizionale

Art. 59 Protezione delle denominazioni e dei titoli

¹ Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università» e «scuola universitaria professionale» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario professionale» o «istituto universitario»).

² I titoli concessi ai diplomati delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici previsti dalla presente legge godono della protezione prevista dalle rispettive basi giuridiche.

Art. 60 Disposizioni penali

¹ Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università» o «scuola universitaria professionale» o una denominazione che ne deriva, i suoi responsabili sono puniti con la multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente e fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.

² Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto.

Art. 61 Provvedimenti amministrativi

¹ Il Consiglio svizzero dell'accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari qualora le condizioni dell'accreditamento cessino di essere adempiute o se eventuali oneri non sono stati adempiti entro il termine adeguato stabilito a tal fine.

² Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:

- a. la diffida;
- b. l'imposizione di oneri, o di oneri aggiuntivi;
- c. la revoca dell'accreditamento.

³ I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi; quelli adottati dai Cantoni sono retti dal concordato sulle scuole universitarie.

Art. 62 Tutela giurisdizionale

¹ Le decisioni emanate in virtù della presente legge o della convenzione di cooperazione, oppure in virtù delle rispettive disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁵ RS 616.1

² Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Capitolo 9: Competenza per la conclusione di accordi internazionali

Art. 63

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:

- a. cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;
- b. promozione della mobilità internazionale;
- c. partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.

² La Conferenza universitaria svizzera partecipa alla preparazione di questi accordi. La convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura che si applica a questa partecipazione.

³ L'Assemblea federale stanza i crediti per la cooperazione internazionale avvalendosi della forma del decreto federale semplice.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 64 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per quanto la presente legge gliene conferisce l'incarico.

² Nei cinque anni che seguono l'entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare in via d'ordinanza le loro legislazioni in materia di scuole universitarie professionali.

Art. 65 Valutazione

Dopo aver sentito la Conferenza universitaria, il Consiglio federale fa rapporto al Parlamento ogni quattro anni in merito ai fondi pubblici impiegati e agli effetti del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, nonché in merito alle scuole universitarie e alle discipline.

Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sulle scuole universitarie professionali è abrogata.

² Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 7 ottobre 1982⁷ sulla ricerca

Art. 5a, 20 lett. a, 21, 22 e 32 cpv. 2

Abrogati

2. Legge del 4 ottobre 1991⁸ sui PF

Art. 3 cpv. 3

³ Coordinano le loro attività e, nell'ambito della legislazione federale, partecipano al coordinamento del settore svizzero universitario. Partecipano alla pianificazione strategica nazionale e alla suddivisione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

Art. 10a Assicurazione della qualità e accreditamento

¹ I PF verificano periodicamente la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e si adoperano per assicurare a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

² Istituiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente all'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del ...⁹ sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU).

³ Chiedono l'accREDITAMENTO istituzionale.

Art. 25, rubrica e cpv. 1 lett. g

Compiti e poteri

¹ Il Consiglio dei PF:

g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la LASU¹⁰;

3. Legge del 23 giugno 2006¹¹ sulle professioni mediche

Art. 12 cpv. 3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 23 cpv. 1

⁶ RU ...
⁷ RS 420.1
⁸ RS 414.110
⁹ RS ...
¹⁰ RS ...
¹¹ RS ...

¹ I cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del ...¹² sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) e alla presente legge.

Art. 24 Cicli di studio

¹ Un ciclo di studio finalizzato all'ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che ai criteri di accreditamento secondo la LASU, ai criteri seguenti:

- a. consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta;
- b. abilita gli studenti a seguire un perfezionamento.

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 32 cpv. 1

¹ Le spese d'accredimento dei cicli di studio sono finanziate conformemente all'articolo 32 LASU.

Art. 47 cpv. 1

¹ Il Consiglio svizzero dell'accredimento di cui all'articolo 21 LASU è competente per l'accredimento di cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale.

Art. 48

¹ L'Agenzia svizzera dell'accredimento e dell'assicurazione della qualità di cui all'articolo 22 LASU o, su proposta rivolta dal richiedente all'istanza di accreditamento, un'istituzione d'accredimento internazionalmente riconosciuta è competente per l'esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie.

² Il Consiglio federale designa l'organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all'Agenzia dell'accredimento e dell'assicurazione della qualità di cui all'articolo 22 LASU.

Art. 50 cpv. 1 lett. a e c

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 57

Abrogato

¹² RS ...

4. Legge del 9 ottobre 1992¹³ sulla statistica federale

Art. 3 cpv. 1

¹ La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

Sezione 2: Disposizioni introduttive e transitorie

Art. 67 Sussidi di coesione

¹ Il sei per cento in media dei fondi disponibili per il versamento dei sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie che, a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, ricevono sussidi di base sostanzialmente inferiori.

² Il versamento di sussidi di coesione è degressivo e cessa dopo otto anni.

Art. 68 Diritto ai sussidi e accreditamento

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale conformemente alla presente legge entro la fine del 2016.

² Il diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999¹⁴ sull'aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 1995¹⁵ sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero dell'accREDITamento sull'accREDITamento istituzionale, ma non oltre la fine del 2016.

³ Fino alla fine del 2018 vale l'accREDITamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici effettuato dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto previgente.

Art. 69 Domande pendenti

¹ Le domande pendenti nel momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.

¹³ RS 431.01

¹⁴ RU ...

¹⁵ RU ...

Art. 70 Protezione dei titoli acquisiti

¹ I titoli concessi in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento riconosciuti dalla Confederazione rimangono protetti conformemente al diritto previgente.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo la quale le scuole professionali superiori specializzate sono trasformate in scuole universitarie professionali, nonché il diritto di portare i titoli dei diplomati secondo il diritto previgente.

³ Il Consiglio federale provvede altresì alle trasformazioni necessarie per quanto concerne i titoli conferiti secondo il diritto previgente.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 71

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione: